



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Luca Cavallari ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi;

rilevato che la parte ricorrente pare rispondere alla definizione di consumatore fornita dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi;

rilevato inoltre che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure consistenti:

- nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari (tra cui includere, ovviamente, i sequestri conservativi);
- nel divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

rilevato che le suddette misure devono essere strettamente funzionale a garantire la fattibilità del piano e, nel caso di specie, tale profilo ricorre;

rilevato che non si presentano ictu oculi profili di inammissibilità posto che:

- è consentita la mancata integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione del bene oggetto di prelazione secondo quanto attestato dall'OCC;
- è ormai da tempo ammessa – vd. cass. n. 27544/19 – la proposta di piani di durata anche superiore ai 5 anni purché le condizioni offerte ai creditori prelatizi non siano peggiori rispetto a quelle ottenibili in sede liquidatoria;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni, come reso palese dall'art. 70 co. 9 cod. crisi

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da, nato a Senigallia (AN) il 23.07.1976 e residente in Monte Porzio (PU), via Cesanense n. 127;

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione diretta ai creditori renitenti verrà effettuata mediante deposito presso la Cancelleria;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie - l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive e/o cautelari nonché il divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Pesaro, il 25.11.2024

Il Giudice